



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 06/06/2012

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo di San Gimignano al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.
2. Il servizio viene espletato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.P.R n. 616/77 ss.mm.ii., dalle norme nazionali in materia di trasporto scolastico (D.M. 31 .01.1997, Circ. Min. Tr. e Nav. n. 23/97 ss.mm.ii.) e dalle vigenti normative regionali in materia di diritto allo studio (L.R.T. n. 32/2002 ss.mm.ii.), compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 2

Utenza

1. Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo abitanti nel Comune di San Gimignano.
2. Gli alunni abitanti in altri Comuni potranno avvalersi del servizio previa convenzione fra il Comune di San Gimignano e il Comune in cui sono residenti, e comunque ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia.
3. Il servizio viene erogato solo per distanze fra scuole e punti di fermata non inferiori a 500 metri.
4. Il servizio potrà essere espletato anche per distanze inferiori a quelle indicate nel comma 3 qualora l'itinerario di percorrenza presenti particolari pericolosità (per intensità del traffico, assenza di marciapiedi o banchine transitabili, ecc.) comprovate dai competenti Uffici comunali, oppure in caso di presentazione, da parte degli interessati al Responsabile del Servizio Istruzione, di idonea documentazione attestante situazioni di particolare necessità (certificati medici rilasciati dalle ASL, relazioni dei servizi sociali o altra utile documentazione).

Art. 3

Gestione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune mediante mezzi e personale propri, oppure mediante affidamento a terzi, o mediante convenzione con enti pubblici.
2. Il servizio può essere svolto, ai sensi delle normative vigenti, anche tramite mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico urbano o ad altre forme di trasporto.

Art. 4

Durata del servizio

1. Il servizio viene effettuato tutti i giorni previsti dal calendario scolastico.

2. Il servizio viene erogato anche per consentire gite di istruzione e trasferimenti per varie finalità concertati fra Comune e scuole nell'ambito dell'attività scolastica.
3. Il servizio potrà essere sospeso in caso di interruzione o modificazione del calendario scolastico, in caso di inagibilità di percorsi degli scuolabus o per altri straordinari e comprovabili motivi.

Art. 5

Iscrizioni

1. Ogni anno, in tempi congrui alle necessità amministrative ed organizzative, viene promossa l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, previa adeguata informazione agli utenti interessati. I competenti uffici predispongono la specifica modulistica riportante tutte le notizie utili all'iscrizione.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata ai competenti uffici indicati all'utenza con le modalità ed entro e non oltre le scadenze prestabilite. Le iscrizioni presentate fuori termine possono essere accolte o meno, in base alle esigenze organizzative del servizio, ma non obbligano il Comune ad una modifica dei percorsi, delle fermate e degli orari già prefigurati entro i termini prestabiliti. Iscrizioni fuori termine motivate e documentate (trasferimenti, situazioni familiari straordinarie, ecc.) saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
3. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente in forma scritta almeno sette giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.
4. L'iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico. I genitori degli alunni ammessi al servizio sono obbligati al pagamento della tariffa prevista indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio stesso da parte degli alunni, salvo eventuali disdette.
5. Le disdette dovranno essere trasmesse al competente Ufficio del Comune in forma scritta. In caso di disdetta, i genitori saranno tenuti al pagamento della tariffa annua frazionata in base ai mesi di effettiva iscrizione al servizio.
6. Per domande di iscrizione presentate ad anno scolastico iniziato, i genitori degli alunni ammessi al servizio saranno tenuti al pagamento della tariffa annua frazionata in base ai mesi di effettiva erogazione del servizio da parte del Comune.

Art. 6

Modalità di espletamento del servizio

1. I percorsi, le fermate e gli orari degli scuolabus vengono stabiliti dal Comune in base all'ubicazione delle scuole e agli orari scolastici, in relazione alle esigenze di funzionalità, efficacia ed efficienza del servizio.
2. Ai sensi delle norme vigenti, il Comune è tenuto all'espletamento del servizio di trasporto verso il plesso scolastico più vicino all'abitazione dell'alunno. Eventuali iscrizioni al servizio che prevedano il raggiungimento di un diverso plesso scolastico, o di un diverso punto di fermata rispetto a quello più vicino all'abitazione dell'alunno, già serviti da una linea di trasporto, saranno possibili soltanto in presenza di posti disponibili.
3. Gli utenti sono obbligati all'esclusiva fruizione della linea prevista dall'Amministrazione.
4. I percorsi e gli orari degli scuolabus vengono resi noti all'utenza prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa definizione degli orari scolastici da parte dell'Istituto Comprensivo di San Gimignano, ma potranno essere periodicamente modificati in base a successivi cambiamenti degli orari scolastici, od altri straordinari motivi. Gli utenti interessati saranno informati degli eventuali cambiamenti dei percorsi e degli orari che dovessero rendersi necessari.
5. Agli utenti ammessi al servizio il Comune rilascerà apposito tesserino nominativo d'iscrizione, il quale dovrà essere esibito al conducente dello scuolabus e/o al personale addetto dietro esplicita richiesta. Nel caso l'utente non esibisca il tesserino, l'autista provvederà alla relativa segnalazione all'Ufficio Istruzione del Comune.

Art. 7

Obblighi dell'utenza

1. Gli alunni devono essere sempre presenti alle fermate degli scuolabus agli orari stabiliti.
2. Ai fini della loro incolumità, gli alunni devono sempre essere accompagnati dai genitori o da altri adulti al momento della salita e della discesa dagli scuolabus.
3. Durante il servizio, gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'autista e l'eventuale accompagnatore, e non potranno portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.
4. In caso di comportamento scorretto dell'alunno, o comunque tale da turbare il buon funzionamento del servizio, attestato dall'autista o dall'accompagnatore dello scuolabus, oltre al richiamo verbale, l'Ufficio Istruzione del Comune procederà alla segnalazione dell'accaduto alla famiglia dell'alunno interessato.
5. Gli eventuali danni arrecati dagli alunni ai mezzi adibiti al servizio dovranno essere risarciti dai rispettivi genitori.

Art. 8

Accompagnatori

1. Il Comune garantisce, ai sensi delle norme vigenti, il servizio di sorveglianza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia. Il Comune garantisce altresì l'accompagnamento degli alunni diversamente abili dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione sanitaria comprovante tale necessità.
2. La sorveglianza e l'accompagnamento sono svolti da adulti a ciò espressamente incaricati dal Comune, o da imprese od altri organismi da questo individuate.
3. L'accompagnatore è tenuto allo svolgimento delle seguenti mansioni: cura delle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus; sorveglianza degli alunni sullo scuolabus; cura della consegna degli alunni alle scuole di appartenenza e ai genitori o ad adulti da questi autorizzati.
4. L'accompagnatore, munito della lista degli alunni delle scuole dell'infanzia ammessi al servizio fornita dal Comune, dovrà riconsegnare il bambino unicamente ai rispettivi genitori o ad adulti da questi autorizzati con delega scritta, da consegnare preventivamente all'Ufficio Istruzione del Comune.
5. In caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino verrà condotto, alla fine dell'ordinario percorso dello scuolabus, in attesa che i genitori o loro delegati, opportunamente avvertiti, vengano a riprenderlo, presso la scuola di appartenenza o presso la Polizia Municipale, ed ivi sorvegliato dall'accompagnatore.

Art. 9

Pagamento del servizio

1. Il Comune stabilisce una tariffa annuale individuale per il servizio di trasporto scolastico. L'importo e le modalità di pagamento della tariffa saranno fissati dalla Giunta Comunale e resi noti all'utenza.
2. In caso di ritardo nel pagamento, l'Amministrazione Comunale formulerà specifici solleciti ed attiverà tutte le procedure necessarie all'introito della somma dovuta da parte dell'utente. In caso di reiterazione dell'inadempienza, si provvederà al recupero forzoso dei crediti nelle forme di legge, salvo l'ipotesi di comprovata indigenza della famiglia.
3. Le agevolazioni e le esenzioni sulle tariffe del servizio saranno disciplinate annualmente dal Comune in ottemperanza delle normative vigenti. Sono comunque esenti dal pagamento, ai sensi delle vigenti normative, gli alunni diversamente abili con relativa certificazione, per i quali, in casi gravi, potranno essere attivate forme di trasporto particolari e più consone alle loro specifiche esigenze.
4. Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di temporanea sospensione del servizio.

Art. 10

Accettazione del Regolamento

1. La presentazione della domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico comporta l'integrale ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 11

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia di trasporto scolastico.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale e potrà essere modificato con apposita deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 13

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di trasporto scolastico in contrasto con il presente Regolamento.